

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 22 gennaio 2020.

CIRCOLARE 05/2020

OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE PER GLI ONERI DETRAIBILI

Rif. normativi:

- *Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).*

Gentile Cliente,

la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, al fine di poter usufruire della detrazione del 19% per gli oneri indicati all'art. 15 del TUIR, l'obbligo di pagamento delle spese detraibili con mezzi tracciabili.

Oneri detraibili e tracciabilità del pagamento

Spese detraibili

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, l'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per tutti gli oneri indicati all'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni per cui è prevista la detrazione del 19%.

Le spese detraibili soggette al nuovo obbligo di tracciabilità sono:

- interessi passivi su mutui prima casa;
- intermediazione immobiliare per abitazione principale;
- spese veterinarie;
- spese mediche ad eccezione di quanto detto infra;
- spese funebri;
- frequenza scuole e università;
- assicurazioni rischio morte;
- erogazioni liberali (per le quali era già in vigore l'obbligo);
- iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi;
- affitto studenti universitari;
- addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- abbonamenti ai servizi di trasporto locale.

La normativa esclude dall'obbligo di pagamento tracciabile:

- i medicinali e i dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Per tali spese è quindi ammessa la possibilità di pagare anche con strumenti non tracciabili, senza il venire meno del beneficio.

In assenza di chiarimenti specifici si ritiene che rientrino nella categoria "medicinali" anche quelli cosiddetti "da banco", quelli omeopatici, le preparazioni galeniche e i ticket sanitari. Tra i dispositivi medici sono invece da comprendere anche le protesi. Relativamente ai farmaci veterinari non è invece ancora chiaro se rientrino o meno nella nuova normativa.

Riguardo alle prestazioni sanitarie escluse dall'obbligo, dal dettato normativo appare rilevante unicamente la qualità di struttura pubblica o di struttura privata accreditata al SSN, prescindendo dal fatto che la prestazione sia effettuata con o senza prescrizione (a condizione che il pagamento sia effettuato nei confronti della struttura sanitaria stessa).

Tale obbligo non riguarda le spese detraibili trattate da altri articoli per cui è prevista una percentuale di detrazione differente o di tipo forfetaria. La sanzione per il mancato rispetto della normativa è particolarmente penalizzante, in quanto preclude il riconoscimento della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Per poter usufruire della detrazione è possibile pagare con i seguenti metodi di pagamento:

- bonifici bancari e postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

Ai fini della dichiarazione dei redditi appare di fondamentale importanza conservare, unitamente alla certificazione della spesa, anche la prova della modalità del pagamento effettuato.

Si ricorda, inoltre, che la Legge di Bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione ai percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l'importo di € 120.000 le detrazioni di cui all'art. 15 del TUIR spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
